



REGIONE MARCHE

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 111 LEGISLATURA N. X

ADUNANZA N. 237/154
DEL 10 APR. 2017

seduta del 13/03/2017
delibera 213

pag. 1

DE/PR/SAS Oggetto: Scheda di regolamento per la riscossione delle
 0 NC entrate, per la disciplina delle operazioni degli
 agenti contabili e per la resa del conto giudiziale
 da parte degli enti del SSR

Prot. Segr.
 246

Lunedì 13 marzo 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - LUCA CERISCIOLI | Presidente |
| - ANNA CASINI | Vicepresidente |
| - MANUELA BORA | Assessore |
| - LORETTA BRAVI | Assessore |
| - FABRIZIO CESETTI | Assessore |
| - ANGELO SCIAPICHETTI | Assessore |

E' assente:

- | | |
|------------------|-----------|
| - MORENO PIERONI | Assessore |
|------------------|-----------|

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

II _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Schema di regolamento per la riscossione delle entrate, per la disciplina delle operazioni degli agenti contabili e per la resa del conto giudiziale da parte degli enti del SSR.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole congiunto dei Dirigenti del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio e del Servizio Sanità, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione degli stessi che dalla deliberazione non deriva, né può comunque derivare, un impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta congiunta dei Dirigenti del Servizio Sanità e del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio;

VISTO l'art. 28 dello Statuto regionale;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1.

DELIBERA

1. di approvare lo schema di regolamento per la disciplina delle operazioni degli agenti contabili degli enti del Servizio sanitario regionale di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che i Direttori generali degli enti del Sistema sanitario regionale approvano con proprio atto il regolamento per la disciplina delle operazioni degli agenti contabili del proprio ente, elaborato in coerenza con lo schema di regolamento di cui al punto 1 entro trenta giorni dalla data della presente deliberazione;
3. di stabilire che i Direttori generali degli Enti del Sistema sanitario regionale procedano all'individuazione e alla nomina degli agenti contabili del proprio ente entro trenta giorni dall'approvazione del regolamento di cui al punto 2.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)

Handwritten signature/initials



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regio Decreto n. 2440 del 18/11/1923 "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" - art. 74;
- Regio Decreto n. 827 del 23/05/1924 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20/12/1979 "Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali";
- Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- Legge n. 20 del 14/01/1994 "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti";
- n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 04/09/2002, "Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato";
- Decreto legislativo n.174 del 26/08/2016 "Codice di giustizia contabile adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

MOTIVAZIONE

Nell'ambito delle aziende sanitarie, l'art 28 del DPR 761/1979 ha esteso ai dipendenti delle ASL ed Aziende ospedaliere il regime di responsabilità previsto dal DPR 3/1957 per gli impiegati civili dello Stato, con conseguente sottoposizione alla giurisdizione contabile della Corte dei Conti con i due strumenti del giudizio di conto e della responsabilità amministrativa. Avendo poi il D.Lgvo 502/1992 trasformato le aziende sanitarie in enti regionali deve ritenersi applicabile anche agli enti del SSR la normativa dettata dal D.Lgvo 267/2000 in materia di giudizio di conto. Di conseguenza il giudizio di conto degli enti del SSR è analogo a quello degli enti locali con la differenza che per gli enti del SSR la documentazione giustificativa della gestione non deve essere trasmessa in allegato al conto se non espressamente richiesto dalla Corte dei Conti.

Il giudizio di conto ha ad oggetto la verifica di regolarità del conto giudiziale cui sono tenuti i titolari di gestioni di tesoreria e gli agenti contabili.

Il presente schema ha l'obiettivo di fornire una serie di indicazioni volte ad indirizzare gli enti del SSR nell'individuazione e regolamentazione aziendale degli agenti contabili e nella compilazione dei conti giudiziali.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Si propone, pertanto, alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio
(Maria Di Bonaventura)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO E DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA'

I sottoscritti, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprimono parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propongono l'adozione alla Giunta regionale. I sottoscritti dichiarano, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trovano in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014 e attestano, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Il Dirigente del Servizio Sanità
(Lucia Di Furia)

Il Dirigente del Servizio Risorse
Finanziarie e Bilancio
(Maria Di Bonaventura)

La presente deliberazione si compone di n° 8 pagine, di cui n° 4 pagina di allegati che formano parte integrante della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Straldi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE, PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DEGLI AGENTI CONTABILI E PER LA RESA DEL CONTO GIUDIZIALE DA PARTE DEGLI ENTI DEL SSR

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle attività degli agenti contabili dell'azienda ..., nonché le modalità per la resa dei conti giudiziali.

ART. 2 – INDIVIDUAZIONE DEGLI AGENTI CONTABILI

1. Gli agenti contabili vengono individuati sulla base dell'organizzazione aziendale nelle persone fisiche sulle quali grava la responsabilità della gestione e della rendicontazione connessa al maneggio di denaro o di valori e beni mobili per debito di custodia.
2. Oltre a quelli indicati al comma 1, è agente contabile qualsiasi soggetto, anche esterno, incaricato, in base ad atto concessivo, convenzione o contratto, della riscossione e del pagamento per conto dell'azienda. Ai sensi del presente comma, non sono da considerarsi agenti contabili, i soggetti terzi che incassano ticket e corrispettivi relativi ad attività intramoenia svolte all'esterno delle strutture dell'azienda. Tali soggetti provvedono alla rendicontazione mensile all'agente contabile individuato con le modalità di cui all'articolo 3.
3. A norma del comma 3 dell'articolo 6, non rivestono la qualità di agenti contabili i consegnatari di beni mobili dell'ente per debito di vigilanza.

ART. 3 – NOMINA DEGLI AGENTI CONTABILI

1. L'agente contabile è nominato con atto del Direttore generale che individua il soggetto, l'eventuale sostituto, la funzione svolta e la durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato.
2. In caso di cessazione dal servizio o dal ruolo sulla base del quale è avvenuta la nomina ad agente contabile, occorrerà provvedere ad un nuovo atto di nomina, non potendosi la qualifica trasmettere automaticamente ad altri soggetti ricoprenti ruoli lavorativi corrispondenti.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ART. 4 – CONTI GIUDIZIALI DELLE CASSE PRESTAZIONI

1. Le riscossioni effettuate dalle casse prestazioni dell'azienda sono disciplinate dal regolamento aziendale.
2. Il responsabile del servizio di cassa, in qualità di agente contabile, è tenuto a rendere il conto giudiziale ai sensi dell'art. 7.
3. Il responsabile del servizio di cassa si avvale di operatori addetti agli sportelli di riscossione che, in qualità di subagenti, gli trasmettono il resoconto della loro attività di cassa nelle modalità previste dal regolamento aziendale.

ART. 5 – SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE

1. Il servizio di cassa economale è disciplinato dal regolamento di cassa economale.
2. L'economista, in qualità di agente contabile, è tenuto a rendere il conto giudiziale secondo le modalità previste dall'art. 7.

ART. 6 – AGENTI CONTABILI PER DEBITO DI MATERIA

1. Ai fini del presente regolamento i beni mobili comprendono:
 - beni di consumo sanitari e non sanitari;
 - mobilio e arredi;
 - apparecchi e attrezzature d'ufficio;
 - attrezzature e strumenti tecnici;
 - attrezzature e strumenti informatici;
 - attrezzature e strumenti sanitari;
 - programmi applicativi e licenze d'uso;
 - buoni pasto;
 - buoni benzina;
 - quant'altro registrato nel libro cespiti.
2. In relazione ai beni di cui al comma 1, è individuato quale agente contabile il responsabile di ciascun magazzino. Lo stesso cura la consegna dei beni ai responsabili delle unità organizzative o ai dipendenti da loro designati. Per i beni inventariati, della consegna si dà atto nelle registrazioni di carico e scarico a centro di costo. Per quelli non inventariabili, il consegnatario effettua apposite registrazioni di carico e scarico. Il conto giudiziale riguarda i beni in entrata e in uscita dal magazzino.

440



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3. I responsabili delle unità organizzative, in relazione ai beni ricevuti, non rivestono la qualità di agente contabile, essendo solo responsabili di vigilanza, del diligente utilizzo dei beni, della loro conservazione, nonché di eventuali azioni di manutenzione e restauro.
4. Sono considerati agenti contabili i detentori e utilizzatori delle carte di credito aziendali.

ART. 7 – RESA DEL CONTO GIUDIZIALE

1. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero dalla cessazione dall'incarico, gli agenti contabili di cui all'articolo 2 del presente regolamento sono tenuti alla resa del conto giudiziale al responsabile della struttura competente in materia finanziaria. Il conto è trasmesso con specifica nota di trasmissione.
2. Il responsabile della struttura competente in materia finanziaria certifica la conformità dei conti alle scritture contabili dell'azienda e rilascia l'attestazione di parifica non oltre la data di approvazione del bilancio di esercizio ovvero entro trenta giorni dalla presentazione del conto da parte dell'agente cessato.
3. Qualora le risultanze dei conti giudiziali non corrispondano a quelle delle scritture contabili dell'azienda, il responsabile della struttura competente in materia finanziaria comunica agli agenti contabili interessati le difformità, chiedendone motivazione e riscontro scritto da rendersi nel termine di dieci giorni.
4. Il collegio sindacale attesta, per ogni esercizio e per ogni conto, le verifiche di parifica effettuate dal responsabile della struttura competente in materia finanziaria. Ove rilevi eventuali irregolarità, ne effettua annotazione nei propri verbali di verifica periodica e nel verbale di approvazione del bilancio d'esercizio.
5. L'azienda provvede al deposito dei conti parificati presso la competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio ovvero trenta giorni dalla data di parifica del conto dell'agente cessato, ovvero entro il 30 giugno dell'anno successivo.
6. La documentazione a corredo del conto giudiziale deve essere custodita presso l'azienda e va trasmessa alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti solo nel caso in cui da questa espressamente richiesta. Fatti salvi gli eventuali maggiori termini previsti dalla normativa applicabile agli enti del SSR in materia di conservazione degli atti e dei documenti contabili o da regolamenti interni dell'azienda, per la conservazione della documentazione valgono i termini previsti dall'art. 2220 del Codice civile.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ART. 8 – CONTENUTO E FORMA DEL CONTO GIUDIZIALE

1. Salvo le specificazioni di cui all'articolo 9, il conto giudiziale a denaro deve contenere gli importi e le descrizioni relative all'assegnazione iniziale per le casse di nuova attivazione o il saldo iniziale per le casse già attive, i movimenti in entrata ed in uscita, nonché i versamenti in tesoreria e i reintegri di cassa effettuati del responsabile della struttura competente in materia finanziaria, il saldo alla data di chiusura del conto.
2. Il conto giudiziale per materia deve contenere la consistenza iniziale, i movimenti a quantità e valori sia per i carichi che per gli scarichi, la consistenza finale alla data di chiusura del conto.
3. Il conto giudiziale dell'agente contabile utilizzatore della carta di credito è l'estratto conto presentato dal soggetto gestore. Tale conto deve essere parificato dal responsabile della struttura competente in materia finanziaria.

ART. 9 - MODELLI PER LA RESA DEL CONTO

1. I modelli da prendere come riferimento per la resa del conto sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 31/1/1996, che potranno essere adattati alle specifiche dei sistemi contabili in uso presso l'azienda e dovranno, comunque, riguardare:
 - il conto della gestione dell'agente contabile casse prestazioni (modello n. 21 allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 31/01/1996);
 - il conto della gestione dell'agente contabile consegnatario di azioni o valori (modello n. 22 allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 31/01/1996);
 - il conto della gestione dell'economista (modello n. 23 allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 31/01/1996);
 - il conto della gestione del consegnatario di beni (modello n. 24 allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 31/01/1996);
 - il conto della gestione del tesoriere (modello n. 11 allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 31/01/1996).

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.